

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUL DISEGNO DI LEGGE
AS 2421 PER IL RIORDINO DEL SETTORE
ENERGETICO**

**Memoria per l'audizione davanti all'Ufficio di Presidenza
della 10^a Commissione industria, commercio e artigianato del Senato
integrato dai Rappresentanti dei Gruppi**

Roma, 13 novembre 2003

Ringrazio, anche a nome degli altri due componenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il prof. Giuseppe Ammassari e il prof. Sergio Garriba, la Commissione industria, commercio ed artigianato del Senato della Repubblica per l'opportunità offerta da questa audizione.

E' all'esame della Commissione il disegno di legge AS 2421 recante "Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi", approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura. Parte delle norme contenute nel testo del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati sono state stralciate e assorbite dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03).

Riteniamo che il disegno di legge AS 2421 contribuisca nel suo complesso a migliorare, facilitare e accelerare il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, sulla base dell'esperienza maturata. Per lo sviluppo di mercati concorrenziali occorre certezza del quadro normativo in cui imprese e istituzioni si trovano ad operare. In questo contesto assumono rilievo le disposizioni del disegno di legge a chiarimento delle rispettive attribuzioni di Stato, regioni ed enti locali, dove la riforma del titolo V della Costituzione ha in alcuni casi generato difficoltà interpretative e conflitti di competenza.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) presenta a codesta Commissione osservazioni e proposte ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 che la istituisce. Riteniamo in particolare che nella discussione del disegno di legge AS 2421 abbia rilievo la recente evoluzione della normativa energetica europea e che lo stesso disegno di legge possa essere anche un efficace strumento di recepimento e attuazione.

Tra le nuove norme europee si citano: la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il regolamento (CE) N. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, la direttiva 2003/87/CE che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, e la direttiva 2003/96/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Si cita anche lo schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Nella presente memoria cercheremo di dare indicazioni per quanto concerne le disposizioni del disegno di legge AS 2421 che più hanno relazioni con le nuove norme europee, ivi compresi alcuni aspetti della legge n. 290/03. Altre

osservazioni riguardano le funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità attribuite all'Autorità. Seguono da ultimo proposte in tema di tutela dell'ambiente e di promozione delle fonti rinnovabili di energia.

1. Il disegno di legge e le direttive europee

1.1 Desideriamo innanzitutto segnalare un problema di compatibilità di quanto disposto all'articolo 1 *quinquies*, comma 5, della legge n. 290/03, derivante dallo stralcio dell'articolo 15, comma 4, del disegno di legge in discussione, con quanto disposto o previsto dalla direttiva 2003/54/CE e dal regolamento (CE) N 1228/2003. Il problema era stato segnalato dall'Autorità prima dello stralcio e riveste tale importanza che riteniamo non improprio segnalarlo nuovamente a codesta Commissione.

Il comma 5 in oggetto attribuisce al Ministro delle attività produttive, sentito il parere dell'Autorità, ma non alla stessa Autorità, il compito di definire "modalità e condizioni delle importazioni nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili".

Tale disposizione appare in contrasto con i contenuti dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/54/CE, che intesterebbe alle autorità di regolazione nazionali la definizione delle "regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione". Essa porrebbe inoltre difficoltà operative, essendo tale assegnazione da concordare con le competenti autorità di regolazione dei paesi confinanti, con le quali questa Autorità ha sviluppato rapporti di collaborazione e sottoscritto accordi in merito.

Si propone, al fine di assicurare coerenza della normativa nazionale con la direttiva europea 2003/54/CE e con il regolamento (CE) N 1228/2003, di emendare o abrogare il comma 5 dell'articolo 1 *quinquies* della legge n. 290/03.

1.2 Articolo 11, commi 1 e 2: si prevede che il Ministero delle attività produttive riconosca ai soggetti che investono in nuove infrastrutture di interconnessione delle reti nazionali di trasporto di gas con l'estero l'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi, per un periodo di almeno venti anni per una quota di almeno l'80% della nuova capacità. Il comma 1 definisce le modalità di esenzione per l'interconnessione con gli Stati membri dell'Unione europea, il comma 2 per l'interconnessione con paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale impostazione non rifletterebbe i contenuti dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Inoltre l'articolo 11 anticipa tempi e quantità (per almeno 20 anni e almeno l'80% della nuova capacità) dell'esenzione, mentre l'articolo 22, paragrafo 3, della

direttiva europea richiede che tali esenzioni siano concesse sulla base di valutazioni caso per caso, per le quali il paragrafo 4 prevede che sia la Commissione europea a decidere in ultima istanza. Infine l'articolo 22 della direttiva europea 2003/55/CE stabilisce che le autorità di regolazione nazionali concedano l'esenzione e ne definiscano i criteri, contrariamente all'articolo 11, comma 1, dove l'esenzione viene accordata dal Ministero delle attività produttive. Riteniamo preferibile che, nella prospettiva del mercato interno del gas naturale, a concedere le esenzioni individuali e a definire le relative modalità e criteri sia l'Autorità in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva europea 2003/55/CE, anziché il Ministero delle attività produttive.

1.3 Articolo 11, comma 4: si prevede che la quota di capacità aggiuntiva non coperta dal diritto di accesso prioritario sia allocata "dall'Autorità in base a criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema stabiliti con decreti del Ministero delle attività produttive". In questo caso con una norma primaria si disciplina una materia sulla quale già si esplicano i poteri di regolazione dell'Autorità, ossia la definizione dei criteri per l'accesso al sistema, potere attualmente disciplinato dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Appare opportuno emendare o sopprimere il comma 4, anche al fine di evitare che la disciplina delle condizioni di accesso risulti non omogenea, in quanto definita da autorità diverse.

1.4 Articolo 22, comma 2: viene introdotto un meccanismo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO₂), che ha incidenza sui costi dell'energia elettrica prodotta. Il meccanismo proposto impone una riduzione delle emissioni di CO₂ per unità di energia elettrica prodotta (incluso l'impiego delle energie rinnovabili) decrescente nel tempo. L'obbligo ricade sulle imprese produttrici. Ad esempio ad una impresa che oggi rilascia in atmosfera 750 grammi di CO₂ per ogni kWh prodotto verrebbe richiesto di emettere 650 grammi nel 2010. Nella definizione del rapporto CO₂/kWh contribuisce l'energia rinnovabile generata. L'articolo 22 pone problemi di coerenza con la nuova direttiva europea 2003/87/CE che istituisce una disciplina per lo scambio di quote di emissione di gas con effetto serra. La direttiva europea definisce un meccanismo per l'allocazione dei permessi di emissione ai singoli impianti e non alle imprese, comprendendo tutti i gas con effetto serra e non limitandosi alla sola anidride carbonica. Il meccanismo di allocazione dei permessi deve essere basato su un piano nazionale che tiene conto di criteri obiettivi e trasparenti.

L'articolo 22, comma 2, potrebbe conseguentemente essere riformulato prevedendo che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, in accordo con la direttiva europea.

2. Funzioni di promozione della concorrenza e di regolazione

2.1 Articolo 15, comma 5: in base a questo comma che definisce i tempi di apertura del mercato elettrico, dopo l'1 luglio 2007 sono idonei tutti i clienti finali. Il comma 5 *sexies*, da inserire nell'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 prescrive tuttavia che i clienti idonei possano chiedere per non più di due volte, con comunicazione al proprio distributore e con preavviso di almeno tre mesi, di essere compresi nel mercato dei clienti vincolati per un anno.

Ci sembra per contro che le esigenze di tutela dei clienti finali del settore elettrico possano essere soddisfatte in modo efficace adottando per il mercato dell'energia elettrica misure analoghe a quelle adottate dall'Autorità per il mercato del gas naturale.

La totale apertura del mercato del gas a partire dall'1 gennaio 2003 ha posto il problema di come garantire la tutela dei clienti finali nel mercato libero. L'Autorità ha stabilito che gli esercenti siano obbligati ad offrire ai clienti finali domestici una opzione tariffaria regolata alla quale i clienti finali possano aderire senza cambiare contratto, sino a quando non ritengano conveniente avvalersi delle tariffe e delle condizioni di fornitura praticate sul mercato libero. Garanzie analoghe sono e possono essere previste dall'Autorità per i clienti finali elettrici, tenendo conto della progressione verso il mercato libero.

Il comma 5 *sexies* avrebbe l'effetto di mantenere valore giuridico al mercato vincolato pur in presenza anche di un solo cliente finale che abbia utilizzato la norma prevista. Riteniamo dunque opportuno sopprimere o almeno emendare l'articolo 15, comma 5, nella parte in cui introduce il comma 5 *sexies*.

2.2 Articolo 16, comma 4: il Governo viene autorizzato ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina del servizio elettrico nelle piccole reti isolate e del servizio svolto dalle imprese elettriche minori.

A tale riguardo, la disciplina della qualità del servizio adottata dall'Autorità con deliberazioni 1 agosto 2002, n. 155/02 e 19 dicembre 2002, n. 220/02 si estende alle imprese che operano attraverso piccole reti isolate e alle imprese elettriche minori. L'articolo 16, comma 4, lettere b) e c), introdurrebbe una duplicazione.

Va valutata l'opportunità di sopprimere o emendare l'articolo 16, comma 4, lettere b) e c), del disegno di legge e di modificare la lettera a), prevedendo che la tutela dei clienti finali sia assicurata nel rispetto dei principi e criteri di cui alla legge n. 481/95.

2.3 Articolo 17, comma 3: con riferimento alle misure per la salvaguardia dei clienti finali nel mercato del gas naturale, data la criticità del bilanciamento fisico e commerciale del gas, si suggerisce di modificare il comma 3 indicando che l'attività di cui al comma 2 dello stesso articolo sia esercitata dalle imprese di vendita in base ad indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive e a condizioni economiche stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

2.4 Articolo 17, comma 6: viene abrogato l'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che impone ai distributori di gas naturale l'obbligo di accertare la sicurezza degli impianti di utenza a valle del misuratore. La disposizione non prevede che il medesimo obbligo, essenziale ai fini della pubblica incolumità, debba essere assolto da altri soggetti.

L'Autorità sta per adottare, in esito ad un processo di consultazione, il regolamento, previsto dal decreto legislativo n. 164/00, per lo svolgimento dell'attività di accertamento, salvaguardando la promozione della concorrenza.

Di conseguenza, dovrebbe essere eliminato il comma 6.

2.5 Articolo 8, comma 3: si prevede che l'Autorità presenti al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri la sua relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, entro il 31 marzo di ciascun anno. Fino ad oggi, la relazione annuale dell'Autorità è stata presentata nel corso della prima settimana di luglio. I tempi sono imposti dalla richiesta di illustrare nella relazione annuale non solo l'attività svolta, ma anche lo stato dei servizi dei settori regolati, come prescritto dall'articolo 2 comma 12, lettera i), della legge n. 481/95. Questo secondo compito richiede l'acquisizione dei dati relativi all'anno precedente riguardanti le imprese e altri attori dei settori dell'energia elettrica e del gas e non consentirebbe l'anticipazione della presentazione e la pubblicazione della relazione annuale entro marzo.

Proprio per permettere di meglio illustrare lo stato dei servizi sulla base di dati a consuntivo, si propone di posticipare la scadenza del 31 marzo al 30 giugno di ciascun anno.

2.6 Articolo 11, comma 7: l'Autorità entro un termine di 60 giorni dovrebbe adottare un provvedimento che fissa le procedure e l'organizzazione del mercato regolamentato delle capacità e del gas naturale, ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02. Detto termine sarebbe troppo ravvicinato in considerazione della complessità delle valutazioni e degli adempimenti procedurali richiesti per l'adozione del provvedimento dell'Autorità.

Si suggerisce la soppressione del comma 7, dato che le esigenze sottese alla definizione del termine di 60 giorni appaiono garantite dalle previsioni di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo disegno di legge AS 2421.

3. Problematiche ambientali

3.1 Articolo 16, comma 2: con l'eccezione delle convenzioni di cessione destinata ancora in essere e fino alla loro scadenza (ovvero delle convenzioni previste dal provvedimento del Cip del 29 aprile 1992, n. 6), l'energia elettrica prodotta:

- a) da tutti gli impianti con potenza inferiore a 10 MVA;
- b) dagli impianti che cedono le eccedenze di energia elettrica ai sensi dell'articolo 3, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;

c) dagli impianti entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999 e alimentati dalle fonti rinnovabili non programmabili (energia eolica, solare, geotermica, moto ondoso, forza mareomotrice e idraulica da impianti ad acqua fluente), può essere ritirata dai gestori della rete a cui l'impianto è collegato, con le modalità stabilite dall'Autorità. E' prevista una disciplina differenziata per le fonti rinnovabili e per quelle assimilate. La restante energia elettrica, prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, viene ceduta al mercato.

L'articolo 16, comma 2, garantisce agli impianti che non sono in grado di partecipare al sistema delle offerte (con dimensioni minori di 10 MVA), ovvero non possono cedere al mercato libero l'energia prodotta (in quanto fonti non programmabili), una adeguata remunerazione dell'energia elettrica ceduta al Gestore della rete a cui l'impianto è collegato (il Gestore della rete di trasmissione nazionale o i distributori).

Il comma 2, nella sua versione attuale, duplicherebbe prescrizioni già contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 77/2001/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e riammetterebbe le fonti assimilate a forme di incentivazione non più previste dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Ne risulterebbe una disparità di trattamento tra impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili entrati in esercizio prima e dopo l'1 aprile 1999. Si suggerisce pertanto la soppressione del riferimento alle fonti assimilate nel penultimo paragrafo del comma 2.

In particolare, le disposizioni dell'articolo 16, comma 2, potrebbero essere svolte affidando all'Autorità la responsabilità di determinare criteri e modalità, ivi incluse le condizioni economiche, per la remunerazione degli impianti che producono energia esclusivamente da fonti rinnovabili, diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 11 novembre 1999 (ovvero degli impianti che, entrati in esercizio dopo l'1 aprile 1999, usufruiscono dei certificati verdi). D'altro lato gli impianti con potenza inferiore a 10 MVA che utilizzano fonti rinnovabili, e gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili non programmabili e siano entrati in funzione dopo l'1 aprile 1999, verrebbero esclusi dall'articolo 16, comma 2, del presente disegno di legge in quanto soggetti alle prescrizioni dell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo per il recepimento della direttiva 77/2001/CE.

3.2 Articolo 23, comma 6: viene prevista la possibilità di emettere certificati verdi per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento urbano, indipendentemente dalla fonte di generazione di energia. Tale prescrizione sarebbe di non agevole attuazione poiché riferita "all'energia termica effettivamente utilizzata" e non avrebbe attinenza con il meccanismo dei certificati verdi riservato alle fonti rinnovabili. Inoltre il comma 6 potrebbe creare incongruenze con l'attuale meccanismo dei certificati verdi ed essere causa di una disparità nei confronti delle altre tecnologie cogenerative che non beneficiano di tale trattamento.

Si propone la riformulazione del comma 6 o la sua cancellazione, rimandando l'adozione di misure specifiche per la cogenerazione, a quando verrà attuata nell'ordinamento nazionale la nuova direttiva europea sulla promozione della cogenerazione, oggi in fase di discussione e proposta.

3.3 Articolo 23, comma 8: nella normativa esistente i rifiuti sono equiparati alle fonti rinnovabili di energia anche se, secondo la direttiva 77/2001/CE, i rifiuti, per la parte non biodegradabile, non dovrebbero contribuire all'obiettivo nazionale di sviluppo delle energie rinnovabili.

La norma conferma il principio comunitario della gerarchia di trattamento dei rifiuti in base alla quale si prevede di privilegiare il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima alla termocombustione con produzione di energia elettrica. Garantendo la partecipazione dell'energia elettrica ottenuta da rifiuti al meccanismo dei certificati verdi, verrebbe tuttavia introdotta una incentivazione economica che, di fatto, rende più conveniente il gradino gerarchico inferiore.

L'Autorità propone di separare la produzione di energia elettrica da rifiuti dal sistema dei certificati verdi. Ne risulterebbe preservata l'efficacia del meccanismo dei certificati verdi in relazione all'obiettivo della direttiva 77/2001/CE e si permetterebbe di inserire l'incentivazione dell'energia elettrica ottenuta da rifiuti in uno schema rispettoso della gerarchia comunitaria anche da un punto di vista economico.

3.4 Articolo 27, comma 4: viene modificato il taglio minimo dei certificati verdi da 0,1 GWh, come previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, riducendolo a 0,05 GWh per facilitare l'emissione di certificati verdi per impianti di piccola taglia. Riteniamo che tale prescrizione dovrebbe essere inclusa nello schema di decreto legislativo sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Altrimenti la riduzione della taglia del certificato verrebbe applicata unicamente agli impianti di microgenerazione creando incertezza nel mercato dei certificati verdi. Se così fosse, ovvero se agli impianti di microgenerazione alimentati a fonte rinnovabile venisse rilasciato un certificato verde in ragione di ogni 0,05 GWh prodotti, anziché di ogni 0,1 GWh come normalmente previsto, si introdurrebbe una doppia incentivazione non giustificabile sotto il profilo dell'efficienza del mercato.

3.5 Articolo 33: viene esteso sino al 2007 il beneficio concesso agli impianti in co-combustione che impiegano farine animali, consistente nell'imputare, ai fini del riconoscimento dei certificati verdi, il 100% dell'energia elettrica prodotta con tale combustibile contrariamente al 50% concesso agli altri combustibili.

A fronte di un problema che dovrebbe avere carattere transitorio, riteniamo non opportuno imporre al settore elettrico per molti anni responsabilità che non gli sono proprie.

3.6 Articolo 15, comma 8: le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, alle quali sono imposti gli obblighi di efficienza energetica previsti dai decreti ministeriali 24 aprile 2001, oggi in fase di revisione, non possono esercitare alcuna attività nel settore dei servizi post-contatore nei confronti degli stessi clienti finali allacciati alle loro reti. Tale comma implica che i distributori di energia elettrica non possano conseguire i risparmi di energia previsti dal legislatore attraverso proprie iniziative imprenditoriali, ma devono necessariamente ricorrere a soggetti terzi.

Si propone di riformulare il comma 8 per tenere conto sia dell'esigenza di promozione della concorrenza nella fornitura dei servizi ai clienti finali che si basa sulla progressiva separazione tra le attività di distribuzione, di misura e di vendita al cliente finale, sia della necessità di introdurre meccanismi per l'incentivazione degli usi efficienti e il risparmio dell'energia nel mercato liberalizzato dell'energia elettrica e del gas.

4. Altre osservazioni

4.1 Articolo 2: il regime previsto per le attività del settore energetico distingue attività libere, attività di interesse pubblico e attività in regime di riserva e concessione. Tale ripartizione, accompagnata da un elenco tassativo delle attività, rischia di essere riduttiva. Ad esempio non trovano collocazione nel testo attuale l'attività di organizzazione e gestione dei sistemi di offerta e di acquisto di energia elettrica e di gas naturale, né l'attività di misura.

Si propone di distinguere tra attività sottoposte al regime di libera intrapresa ed attività assoggettate ad un regime di riserva o di concessione, elencando le sole attività sottoposte a quest'ultimo regime e identificando le altre in via residuale.

4.2 Articolo 6: non viene riportata nell'elenco dei compiti e delle funzioni amministrative dello Stato, svolte anche attraverso le iniziative dell'Autorità, la tutela degli utenti e dei consumatori che tuttavia risulta elencata tra gli obiettivi generali di politica energetica richiamati dall'articolo 3, comma 1, lettera i).

Si suggerisce di inserire un comma che faccia riferimento alle garanzie generali che devono essere date ai clienti finali in quanto destinatari di servizi di pubblica utilità.

4.3 Articolo 21, comma 2: ai titolari di concessioni di stoccaggio del gas naturale, viene data la facoltà di richiedere "non più di due proroghe di dieci anni". Considerato che oggi esiste in pratica un solo soggetto titolare di tutte le concessioni di stoccaggio, riteniamo opportuno che il disegno di legge non preveda proroghe allo scopo di consentire l'indizione di gare alla scadenza delle singole concessioni e di favorire una pluralità di imprese che esercitino l'attività di stoccaggio in concorrenza tra loro. A giudizio dell'Autorità è opportuno emendare o sopprimere il comma 2.

A conclusione di queste osservazioni e proposte, l'Autorità ritiene opportuno informare la Commissione sugli andamenti aggiornati delle variabili tariffarie e della qualità del servizio che sono oggetto primario dell'attività di regolazione svolta, allegando le figure e le tavole che seguono la presente memoria.

Grazie per l'attenzione.

TAVOLE E FIGURE

- Figura 1: Composizione della tariffa elettrica media nazionale all'1 ottobre 2003
- Figura 2: Elettricità: andamento delle componenti tariffarie (centesimi di euro/kWh)
- Figura 3: Tariffa elettrica: evoluzione rispetto al prezzo del petrolio
- Figura 4: Composizione della tariffa media nazionale del gas all'1 ottobre 2003
- Figura 5: Gas: andamento delle componenti tariffarie (centesimi di euro/mc)
- Figura 6: Tariffa del gas: evoluzione rispetto al prezzo del petrolio
- Figura 7: Continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica
-
- Tavola 1: Qualità commerciale

Figura 1

**COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA ELETTRICA MEDIA NAZIONALE AL 1° OTTOBRE 2003
(11,40 centesimi di euro/kWh)**





Figura 2

**ELETTRICITÀ: ANDAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
centesimi di euro/kWh**



* Sino al 2001 il valore medio della componente a copertura dei costi fissi di generazione, trasporto e distribuzione è calcolato sull'insieme dei clienti liberi e vincolati, mentre dal 2002 è calcolato sui soli clienti vincolati.

° Comprensivo della componente 0,09 centesimi di euro/kWh a copertura degli oneri per i certificati verdi.

- componente a copertura del costo del combustibile
- componente a copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale
- componente a copertura dei costi fissi relativi al servizio di generazione, trasmissione e distribuzione

Figura 3




Figura 4

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA MEDIA NAZIONALE DEL GAS AL 1° OTTOBRE 2003
(58,96 centesimi di euro/mc)




Figura 5

GAS: ANDAMENTO DELLE COMPONENTI TARIFFARIE
centesimi di euro/mc




Figura 6




Tavola 1

QUALITA' COMMERCIALE

Sono stati introdotti a partire dall'1 luglio 2000 per il settore elettrico e dall'1 gennaio 2001 per il settore gas indennizzi automatici ai clienti finali in casi di mancato rispetto degli standard specifici definiti dall'Autorità che hanno sostituito indennizzi su richiesta del cliente e incrementato di mille volte il numero di indennizzi pagati agli utenti

Numero complessivo dei rimborsi pagati ai clienti finali


	Carta dei servizi			Nuova regolazione della qualità commerciale		
	<i>1997</i>	<i>1998</i>	<i>1999</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>
Settore elettricità	21	54	22	4.771	12.437	52.229
Settore gas	1.237	707	1.640	3.709	12.090	13.356

Figura 7

CONTINUITA' DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

E' stata introdotta una nuova regolazione della continuità del servizio basata su obiettivi di miglioramento e su incentivi/penalità per le imprese che hanno permesso nel periodo 1999-2002 un miglioramento medio del 43% e una significativa riduzione dei divari fra Nord e Sud del Paese

Durata delle interruzioni sulle reti di distribuzione per cliente BT, valori annuali medi nazionali, anni 1998-2002, Enel distribuzione e imprese elettriche locali con più di 5.000 clienti finali.



Numero medio delle interruzioni sulle reti di distribuzione per cliente BT per circoscrizione (Nord, Centro, Sud), valori annuali, anni 1998-2002, Enel distribuzione e imprese elettriche locali con più di 5.000 clienti finali.

